

Regolamento concernente il controllo delle attività economiche

del 28 agosto 2001 (stato 15 settembre 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti l'articolo 106 lettera e della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e l'articolo 157 dell'ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007 (ORC),¹

decreta:

Autorità competente

Art. 1 ¹Ogni Comune tiene il controllo delle attività economiche esercitate nel territorio comunale.

²Esso può affidare il controllo delle attività economiche all'Ufficio controllo abitanti o ad un altro ufficio, alla condizione che venga rispettato il presente regolamento.

Autorità di vigilanza

Art. 2 ...²

Scopo

Art. 3 ¹Il controllo ha per scopo l'accertamento dei dati delle attività economiche che hanno la sede, la succursale, uno stabilimento o un recapito nel Comune.

²...³

³Il Comune comunica all'Ufficio del registro di commercio le nuove attività economiche sorte nonché le modificazioni avvenute, segnatamente i trasferimenti e le cessazioni.

Attività economiche; definizione

Art. 4 Per attività economiche si intendono:

- a) le ditte individuali;
- b) le società in nome collettivo;
- c) le società in accomandita;
- d) le società anonime;
- e) le società in accomandita per azioni;
- f) le società a garanzia limitata;
- g) le società cooperative;

ai sensi del Codice delle obbligazioni, nonché ogni altra attività economica indipendente, diretta a conseguire un guadagno o svolta dietro remunerazione.

Registrazione; catalogo dei dati

Art. 5 ¹Per le attività economiche la registrazione deve contenere i seguenti dati:

- eventuale ragione sociale;
- scopo;
- sede o recapito;
- numero d'identificazione dell'edificio, dell'abitazione o del locale occupato;
- cognome e nome del titolare, dei soci o dell'amministratore/degli amministratori;
- data dell'inizio dell'attività economica;
- data della cessazione dell'attività economica.

²Il Comune tiene i dati sotto forma di schede delle attività economiche.

Notifica

I. Personale

Art. 6 ¹L'inizio dell'attività economica dev'essere notificato personalmente all'Ufficio competente entro 8 giorni dal titolare, da un socio, dall'amministratore o da un rappresentante.

¹ Ingresso modificato dal R 13.9.2023; in vigore dal 15.9.2023 - BU 2023, 285.

² Art. abrogato dal R 13.9.2023; in vigore dal 15.9.2023 - BU 2023, 285.

³ Cpv. abrogato dal R 13.9.2023; in vigore dal 15.9.2023 - BU 2023, 285.

²Chi è tenuto all'obbligo di notifica e non vi adempie sottostà alla procedura di contravvenzione di cui all'art. 145 LOC. Il Municipio provvede inoltre d'ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti e se, entro il termine fissato, l'interessato non ha fatto la notifica personale.

II. Del locatore

Art. 7 ¹Ogni locatore deve notificare all'ufficio competente, con l'apposito modulo, l'insediamento di un'attività economica nello stabile da lui dato in locazione entro 8 giorni dall'entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva dell'occupazione in mancanza di contratto.

²Chi mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito di attività economiche sottostà alla medesima notifica, entro 8 giorni.

III. Documenti

Art. 8 ¹La notifica personale di inizio di un'attività economica deve essere corredata da tutti i documenti necessari per allestire il catalogo dei dati ai sensi dell'art. 5.

²Per le attività economiche esercitate nella forma di un'impresa iscritta nel registro di commercio occorre produrre il relativo estratto.

IV. Trasferimento o cessazione dell'attività economica

Art. 9 ¹Il trasferimento in un altro Comune o la cessazione dell'attività economica deve essere notificato all'ufficio competente, entro 8 giorni, dal titolare, da un socio, dall'amministratore o da un rappresentante.

²Il locatore deve notificare all'ufficio competente, entro 8 giorni dal fatto, il trasferimento o la cessazione dell'attività economica nello stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di mettere a disposizione il proprio indirizzo quale recapito per attività economiche.

V. Rapporto tra le notifiche

Art. 10 La notifica personale non dispensa il locatore o colui che mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito dal loro obbligo di notifica e viceversa.

Entrata in vigore

Art. 11 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° ottobre 2001.

Pubblicato nel BU **2001**, 291.